



COMUNE DI BASIGLIO

Provincia di Milano

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
“NOLEGGIO CON CONDUCENTE”
DI AUTOVETTURE ED AUTOBUS**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 20.11.2007 con deliberazione n. 32
Esecutiva ai sensi di legge.

INDICE

- ART. 1)- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
- ART. 2)- LIMITI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 3)- TIPO DI VEICOLI DA DESTINARE AL SERVIZIO E CARATTERISTICHE DEGLI STESSI
- ART. 4)- CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE
- ART. 5)- TARIFFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO
- ART. 6)- NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
- ART. 7)- RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 8)- PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 9)- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART.10)- IMPEDIMENTI SOGGETTIVI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.11)- REQUISITI AGGIUNTIVI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON AUTOBUS
- ART.12)- TITOLI PREFERENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO MEDIANTE AUTOBUS
- ART.13)- TITOLI DI PREFERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA
- ART. 14)- FIGURE GIURIDICHE DI TITOLARITA'
- ART. 15)- INIZIO DEL SERVIZIO
- ART. 16)- ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 17)- TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 18)- RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 19)- SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
- ART. 20)- LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE
- ART. 21)- COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
- ART. 22)- RECLAMI
- ART. 23)- VIGILANZA SUL SERVIZIO
- ART. 24)- ULTERIORI PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS
- ART. 25)- SANZIONI
- ART. 26)- REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 27)- PROCEDURA DI SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 28)- ABROGAZIONE
- ART. 29)- NORMA TRANSITORIA
- ART. 30)- MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 31)- NORMATIVE DI RIFERIMENTO

ART. 1 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Per servizio di noleggio con conducente si intende quello esercitato per il trasporto collettivo o individuale di persone con l'impiego di veicoli, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportatori o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

I veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale la cui ubicazione dovrà essere comunicata all'Ufficio Commercio. E' vietato adibire i predetti veicoli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

ART. 2 LIMITI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

E' fatto assoluto divieto di stazionare con veicoli da noleggio da rimessa con conducente su aree pubbliche o comunque destinate ad uso pubblico, allo scopo di procurarsi il noleggio. Salvo quanto disposto dall'art. 82, comma 6, del Decreto Legislativo 30.4.92, n. 285, e successive modificazioni, e' vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti. Per infrazioni al presente divieto, l'Autorità comunale può disporre la revoca della licenza comunale di esercizio.

ART. 3 TIPO DI VEICOLI DA DESTINARE AL SERVIZIO E CARATTERISTICHE DEGLI STESSI

Tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia ed in rapporto alle esigenze locali, si stabilisce di adibire al servizio di noleggio con conducente il seguente veicolo:

AUTOVETTURA

I veicoli adibiti al servizio devono essere dotati di:

- contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale;
- marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti (dispositivi individuati dal Ministero dei Trasporti);
- portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

ART. 4 CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE

Ogni autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere dotato, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, di un contrassegno con la scritta "noleggio" e, dotato di una targa posteriore recante la dicitura "NCC"

inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

Il conducente del veicolo deve sempre avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle Leggi vigenti, l'autorizzazione comunale e copia del presente Regolamento a disposizione dell'utente che ne faccia richiesta.

ART. 5 TARIFFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO

Le tariffe di trasporto sono direttamente concordate tra l'utenza ed il vettore.

La Giunta comunale, tenuto conto dei criteri ministeriali e regionali emanati in materia, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di esporre le tabelle tariffarie nelle proprie rimesse, nei propri veicoli ed hanno la facoltà di esporle nelle strutture ricettive presenti sul territorio e negli uffici pubblici

ART. 6 NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

La determinazione del numero dei veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente, ed ogni variazione, è effettuata dalla Provincia in funzione dell'integrazione dei servizi sul territorio, sulla base dei contingenti attribuiti dalla Giunta Regionale. La Provincia, sentito il Comune e tenuto conto della domanda di mobilità del bacino di riferimento, presenta alla Giunta Regionale una relazione in cui è indicato il fabbisogno di autorizzazioni di noleggio con conducente, in relazione alla peculiarità del bacino.

La Giunta Comunale prende atto con proprio provvedimento del numero di autorizzazioni assegnate e, successivamente, per esigenze di ordine generale e di interesse pubblico può, in qualunque tempo, disporre la sospensione temporanea di una parte delle licenze e, in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse. Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento. La sospensione od il ritiro delle licenze nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nel rispetto del numero determinato di autorizzazione, e' prevista n. 1 autorizzazione per autovettura da destinare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, la quale dovrà essere adeguatamente attrezzata, ai sensi della normativa vigente.

ART. 7 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente e' necessaria l'autorizzazione Comunale, che e' riferita ad un singolo veicolo.

Nell'autorizzazione, oltre al numero, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

In capo ad uno stesso soggetto e' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da comuni diversi. E' vietato, altresì, il cumulo di autorizzazione per servizio da noleggio con licenze per servizio di taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.

All'assegnatario dell'autorizzazione e' vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

E' considerata incompatibile qualsiasi attività svolta alle dipendenze di terzi, nonché quelle attività autonome che non consentano la presenza dell'intestatario nell'esercizio del noleggio.

ART. 8 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare un'autorizzazione resasi disponibile (per assegnazione di contingente, rinuncia, revoca o decadenza) il responsabile del servizio da' avvio al procedimento per la nuova assegnazione, attraverso bando di pubblico concorso, per titoli, entro 60 giorni dal verificarsi della disponibilità. Se in seguito alla pubblicazione non fosse possibile procedere all'assegnazione dell'autorizzazione, il responsabile del servizio comunicherà alla Provincia, per gli adempimenti di competenza, la disponibilità dell'autorizzazione stessa.

Il bando è indetto secondo i tempi e le modalità stabilite dal Responsabile del Servizio ed è reso pubblico all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune e su ogni altro mezzo di informazione istituzionale.

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

1. numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
2. requisiti richiesti per l'esercizio della professione;
3. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
4. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
5. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
6. indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'Amministrazione Comunale;
7. individuazione del Responsabile del procedimento di assegnazione;
8. schema di domanda per la partecipazione al concorso.

ART. 9 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio con conducente deve essere presentata al Comune, e deve contenere:

- ✓ le complete generalità del richiedente compreso il numero di codice fiscale e situazione familiare;
- ✓ l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che si intende adibire al servizio;
- ✓ l'indicazione o la dimostrazione della proprietà o della disponibilità in leasing del veicolo che si intende adibire al servizio al momento del rilascio dell'autorizzazione;

la dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti:

- 1) iscrizione nel ruolo dei conducenti istituito presso la C.C.I.A.A. (di cui all'art. 6, comma 5 della L. 21/92 e all'art. 9, comma 3 della L.r. 20/95) della Provincia di Milano;
- 2) certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- 3) di non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici e di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative elencate dall'art. 10 del presente Regolamento;
- 4) idonea capacità finanziaria attestata da Istituto Bancario o polizza fidejussoria.

Nel caso di autorizzazione per autobus dovrà essere dichiarato, oltre a quanto previsto dal precedente punto 2), anche il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 11.

Quando trattasi di persona giuridica il requisito di cui al punto 2) sopraindicato si intende riferito all'amministratore.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- autocertificazione antimafia;
- impegno ad attrezzare in questo Comune idonea rimessa per i veicoli adibiti al servizio;
- impegno a non esplicare, pena la revoca dell'autorizzazione, altra attività ritenuta incompatibile con quella di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del presente Regolamento;
- non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali previsto dal presente Regolamento per l'assegnazione dell'autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda.

ART. 10 IMPEDIMENTI SOGGETTIVI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, sia mediante autovettura che mediante autobus, non può essere rilasciata a colui che:

- a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso una

- qualsiasi impresa salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi n. 1423 del 27.12.1956 n. 575 del 31.05.1965, n. 646 del 13.09.1972, n. 726 del 12.10.1982;
 - c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.d. 16.03.1942, n. 267;
 - d) sia incorso negli ultimi dieci anni in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 - e) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del codice penale;
 - f) sia incorso in tre o più casi di sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizio di trasporto di persone;
 - g) sia stato titolare di licenze anche intestate a società, cedute a terzi o riconsegnate negli ultimi cinque anni al Comune.

ART. 11

REQUISITI AGGIUNTIVI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

In aggiunta ai requisiti di cui all'art. 9, coloro che intendono ottenere l'autorizzazione di noleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

- a) capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del 50% di un autobus nuovo da noleggio di 12 m.;
- b) abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito positivo da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla C.C.I.A.A. o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuta, oppure dall'esperienza pratica di almeno tre anni alle dipendenze di un operatore di servizi di trasporto persone mediante autobus, sia da noleggio che di linea;
- c) adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;
- d) disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio;
- e) ogni variazione dell'organico di personale disponibile inizialmente e abilitato all'espletamento del servizio deve essere comunicato al Comune.

ART. 12

TITOLI PREFERENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO MEDIANTE AUTOBUS

La preferenza per l'assegnazione di autorizzazione di noleggio mediante autobus spetta a:

- a) titolari di licenze di noleggio d'autobus con conducente, con riferimento a singoli autobus e che intendano ampliare il parco;
- b) cooperative o consorzi di imprese del settore;
- c) concessionari di pubblico servizio di trasporto persone.

In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia la maggiore anzianità di effettivo servizio svolto legittimamente nel trasporto di persone.

ART. 13

TITOLI DI PREFERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura costituiscono titoli di preferenza nell'ordine:

1. l'essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente, con intenzione di ampliare il parco mezzi;
2. il servizio prestato, per un periodo complessivo di almeno 6 mesi, in qualità di dipendente di un'impresa di noleggio con conducente o di sostituto alla guida di taxi;
3. eventuali titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici;
4. avere figli a carico;
5. aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati.

Nel caso di ulteriore parità, l'autorizzazione sarà assegnata al richiedente più anziano di età.

ART. 14

FIGURE GIURIDICHE DI TITOLARITA'

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- essere iscritti, nella qualità di titolari di imprese artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsti dall'art. 5 della legge 08.08.1985, n. 443;
- essere associati in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- essere associati in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lett. B) comma 2 dell'art. 1 della L. 21/92 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

ART. 15

INIZIO DEL SERVIZIO

Il rilascio dell'autorizzazione all'interessato è subordinato:

- alla effettiva disponibilità di un veicolo idoneo al servizio di noleggio con conducente, in proprietà o in leasing (con carta di circolazione anche provvisoria);
- alla stipula di adeguata copertura assicurativa RCT dell'autoveicolo;
- alla effettiva disponibilità di idonea rimessa nel Comune;

- presentazione di certificato medico che attesti l'assenza di malattie contagiose o che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio del servizio.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, a pena di decadenza, di iniziare il noleggio non oltre quattro mesi dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, effettuata in base alle risultanze della graduatoria approvata con determinazione del Responsabile del servizio e formata secondo i criteri contenuti nel presente regolamento.

Qualora le motivazioni del mancato inizio dell'attività non siano imputabili alla volontà dell'assegnatario dell'autorizzazione, il Responsabile del Servizio può concedere una ulteriore proroga di tre mesi.

Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata, entro il termine perentorio di giorni sette, al competente ufficio e non potrà avere durata superiore a tre mesi, a pena di decadenza. La sospensione non determinerà la decadenza dal diritto di esercitare l'attività qualora sia dovuta al carattere prevalentemente stagionale del servizio.

ART. 16 ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione dei familiari, purché i medesimi siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Il titolare può avvalersi, altresì, di personale dipendente, sempre in possesso dei requisiti professionali di cui al paragrafo precedente e previa scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che regolano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio.

ART. 17 TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il trasferimento dell'autorizzazione di autonoleggio e' concesso dal Responsabile dell'Ufficio Commercio nei seguenti casi:

- 1) su richiesta del titolare, anche in caso di cessazione d'azienda, a persona dallo stesso designata e iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della l. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 2) in caso di morte del titolare, nel qual caso l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile, del Servizio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 9 ed in possesso dei requisiti prescritti.

L'autorizzazione di noleggio con conducente mediante autobus e' trasferibile, previo accertamento da parte del Comune che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attivita', e comunque con l'assenso espresso dal Comune, non prima che siano trascorsi cinque anni dal rilascio. Nel caso di cessazione dell'attivita' l'autorizzazione deve essere restituita al Comune.

Qualora la licenza sia intestata a ditta individuale, in caso di decesso del titolare, la medesima e' trasferita, a domanda, agli eredi che siano in possesso dei prescritti requisiti.

L'autorizzazione e' altresì trasferibile in caso di modifica della ragione sociale o di variazione della forma giuridica della ditta.

Anche nel caso di volturazione del titolo, il nuovo titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 18 RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' individuata a carico esclusivamente ed interamente del titolare dell'autorizzazione ogni responsabilita' diretta o indiretta per danni eventualmente cagionati a terzi, in dipendenza o connessione del rilascio dell'autorizzazione in questione, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilita' dell'Amministrazione Comunale che l'ha concessa.

ART. 19 SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione espressa dell'Amministrazione Comunale.

ART. 20 LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE

Il Responsabile del Servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di veicoli guasti o che hanno subito incidenti. La locazione e' soggetta alle seguenti condizioni:

- a) la locazione e' consentita solo mediante scambio tra le ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
- b) il veicolo locato e quello sostituito devono appartenere entrambi al contingente assegnato al Comune;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno solare;
- d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ART. 21
COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

I conducenti dei veicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio, hanno l'obbligo di:

- a) mantenere il veicolo in perfetto stato di efficienza e pulizia;
- b) prestare tutta l'assistenza necessaria al passeggero portatore di handicap nelle operazioni di salita e discesa dall'automezzo nonché di sistemazione dei supporti necessari alla mobilità del soggetto;
- c) controllare scrupolosamente, al termine di ogni corsa, l'interno del veicolo e, nel caso di reperimento di un oggetto dimenticato dall'utente, depositare il medesimo all'ufficio di Polizia Locale al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario;
- d) rilasciare al cliente la ricevuta attestante il prezzo del trasporto;
- e) mantenere durante il servizio un comportamento educato, corretto e non contrario al decoro.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- 1) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- 2) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- 3) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- 4) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- 5) portare animali propri nell'autoveicolo;
- 6) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- 7) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- 8) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 22
RECLAMI

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati all'Ufficio Commercio del Comune che, aperto apposito procedimento, esperiti gli accertamenti del caso, adotta i conseguenti provvedimenti.

All'interno di ogni veicolo è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

ART. 23
VIGILANZA SUL SERVIZIO

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di noleggio con conducente è svolta dal Comando di Polizia Locale. Gli agenti della Polizia Locale possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle

autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio con conducente.

Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di Polizia Regionali e Statali preposti al settore.

La Polizia Locale, ogni qualvolta ne rilevi la necessità, dispone verifiche sull'idoneità dei mezzi allo svolgimento del servizio. La Polizia Locale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento. E' fatto obbligo di sottoporre le autovetture adibite al servizio ai controlli periodici dei gas di scarico previsti dalle normative vigenti.

ART. 24

ULTERIORI PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

In aggiunta agli obblighi di cui all'art. 21 del presente Regolamento, il titolare di autorizzazione di noleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare, durante l'effettuazione dei singoli viaggi, l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto, recante la dicitura "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero del telaio ed il numero di targa del bus, il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dovrà essere conservato in azienda per almeno un anno;
- c) copia autenticata dell'autorizzazione comunale di noleggio.

ART. 25

SANZIONI

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 51,64 ad un massimo di Euro 516,45, per le seguenti violazioni al presente Regolamento:

- violazione dell' art. 4;
- violazione dell'art. 15, comma 4;
- violazione degli obblighi di cui all'art. 21, punti a), b), c), d) ed e);
- violazione per mancata segnalazione dei guasti al contachilometri (art.3);
- violazione per mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzate i reclami (art. 22).

Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 107 del R.D. 03 marzo 1934 n. 383.

La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della L.R. 20/95, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per

l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione e' disposta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.

ART. 26 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione Comunale di esercizio viene revocata:

- quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione ;
- se l'attività viene svolta da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 16;
- quando il veicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide ;
- quando il titolare o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi fiscali, tributarie e sanitarie;
- quando il titolare sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- quando il titolare si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazione al presente regolamento.
- quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorative subordinate che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- quando nel periodo di due anni il titolare sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non e' previsto la revoca dell'autorizzazione stessa.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione comunale di esercizio viene adottato dal responsabile del servizio.

ART. 27 PROCEDURA DI SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione, con avviso notificato appositamente all'interessato, delle circostanze di fatto e di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie o per regolarizzare la posizione.

ART. 28
ABROGAZIONE

Sono abrogati i “Regolamenti Comunali per il servizio di autonoleggio da rimessa di autovetture con conducente e di autobus” già approvati con Delibere di C.C. n. 28 del 30/06/1995 n. 25 del 03/05/1996.

ART. 29
NORMA TRANSITORIA

Per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio con conducente relativa ad autovettura, allo stato attuale disponibile, il Bando di cui all'art. 9 del presente Regolamento verrà pubblicato dopo l'esecuzione della Delibera di adozione del Regolamento stesso.

ART. 30
MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate mediante Delibera del competente Consiglio Comunale.

ART. 31
NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il servizio di autonoleggio con conducente e di noleggio con conducente mediante autobus, oltre che dal presente Regolamento è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito e successive modifiche:

- dalle norme del vigente D.Lgs. 30/04/92 n. 285 “Nuovo Codice della strada”;
- dalla Legge 15.01.92, n. 21 “Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
- dalla L.R. 15.04.95 n. 20 “Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente”;
- dal decreto del Ministro dei Trasporti 20.04.93 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
- dall'art. 85 del D.P.R. 24.07.77, n. 616;
- dagli art. 86 e 121 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18.06.31, nonché dall'art. 158 del Regolamento di esecuzione n. 635 del 06.05.40
- dalla L.R. 31.01.87 n. 9 “Disposizioni alla Giunta Regionale per l'approvazione dei Regolamenti Comunali di servizi di noleggio con conducente mediante autobus”.